

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinate e continuative, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Ammissibilità degli incarichi

L'ISFOL, per lo svolgimento delle proprie attività, utilizza e valorizza prioritariamente le risorse tecnico-professionali interne.

Il ricorso a collaborazioni esterne per prestazioni di lavoro autonomo può essere disposto, laddove ricorrano tutti i presupposti indicati dall'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, nei seguenti casi:

- a) per esigenze, di durata temporanea e di elevato contenuto professionale, cui non si possa far fronte con il personale in servizio;
- b) quando, per situazioni di particolare urgenza o necessità, non risulti comunque possibile o sufficiente l'apporto delle risorse interne.

L'attribuzione degli incarichi di collaborazione, da effettuarsi nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento, è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla effettiva dimostrazione della ricorrenza delle ipotesi sopra descritte e dei presupposti prescritti dalle previsioni legislative di riferimento.

Art. 3

Soggetti destinatari degli incarichi.

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata esperienza e/o competenza, anche nell'ambito di professioni non regolamentate.

Gli stessi soggetti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Tali soggetti potranno dimostrare il proprio interesse al conferimento di incarichi di collaborazione da parte dell'Istituto previamente, mediante la formalizzazione di una richiesta di iscrizione all'Albo degli esperti di cui al successivo art. 4.

Salvo che in forza di quanto previsto all'art. 8, non possono essere conferiti incarichi a soggetti non iscritti all'Albo.

Art. 4

Registrazione ed iscrizione all'Albo degli esperti

I soggetti disponibili ed interessati al conferimento di incarichi di collaborazione possono e potranno richiedere di iscriversi all'Albo dell'ISFOL compilando il modulo *on-line* presente nell'apposita sezione del sito www.isfol.it.

A seguito della formalizzazione della suddetta richiesta, il sistema informatico provvede a generare una scheda personale del singolo candidato informandolo sulle modalità per l'aggiornamento e/o modifica della suddetta scheda. L'iscrizione all'Albo

del singolo candidato richiedente avviene solo all'esito della positiva valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 7.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento, ha durata biennale, salvo espresso rinnovo della stessa da parte del soggetto interessato attraverso la compilazione del modulo *on-line* presente nell'apposita sezione del sito www.isfol.it.

Art. 5

Ordinamento dell'Albo e valutazione delle richieste di iscrizione

L'Albo, di cui al precedente art. 4, è aperto a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché dotati di specifica esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle aree tematiche di interesse dell'Istituto.

Possono, altresì, richiedere di iscriversi all'Albo, prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, professionisti iscritti in ordini o albi, nonché soggetti che svolgano attività informatica, ferma restando la necessità di accertare che gli stessi abbiano maturato un'esperienza professionale, almeno quinquennale, nel settore di appartenenza o di operatività. Gli esperti appartenenti a quest'ultime categorie devono, tuttavia, richiedere di essere iscritti all'interno di una sezione dell'Albo appositamente dedicata.

La Commissione Permanente di Valutazione e Comparazione di cui all'art. 7 (in avanti, per brevità, la "Commissione"), si riunisce almeno trimestralmente per verificare e valutare l'idoneità – sulla base dei criteri di competenza ed esperienza richiamati ai commi precedenti, nonché in conformità ai parametri di valutazione adottati dall'Istituto – delle singole candidature di iscrizione all'Albo pervenute entro le ore 17,00 del giorno antecedente la data di convocazione della Commissione stessa.

La verifica della ricorrenza dei criteri e dei requisiti sopra richiamati viene effettuata dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti richiedenti, ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

I soggetti già iscritti all'Albo in vigore in epoca antecedente dell'approvazione e dell'entrata in vigore del presente Regolamento, confluiranno nel nuovo Albo, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

L'iscrizione all'Albo non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti di reclutamento presso l'ISFOL, né può ritenersi idonea a generare, di per sé, un'aspettativa al conferimento di incarichi di collaborazione.

Art. 6

Affidamento degli incarichi

Il procedimento per l'affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni è promosso dal Proponente (Presidente, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento/Macroarea, Responsabili degli Uffici dirigenziali, Coordinatori di Struttura, Responsabili di Ufficio, Progetti e Servizi dell'ISFOL) che:

- individua i requisiti professionali specifici che dovranno caratterizzare il profilo del potenziale collaboratore, nonché l'oggetto e la durata della prestazione, le modalità di svolgimento ed i costi connessi;
- verifica preliminarmente, attraverso la Direzione del Personale, l'indisponibilità del profilo richiesto all'interno dell'Istituto;
- provvede a selezionare, mediante interrogazione informatica dell'Albo ed esame dei relativi *curricula*, un numero congruo (minimo tre) di nominativi tra gli iscritti allo stesso Albo. Potrà intendersi valida la selezione di un numero di nominativi inferiore a tre laddove, in relazione alle particolari caratteristiche dell'incarico da attribuire, l'interrogazione informatica dell'Albo non permetta di rinvenire ulteriori nominativi da sottoporre a comparazione.

La Commissione di cui all'art. 7 ed il Proponente devono rispettare, durante la selezione dei succitati nominativi, i principi di circolarità, trasparenza e pari opportunità.

Nessun soggetto iscritto all'Albo potrà essere proposto per il conferimento di un altro incarico di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, nello stesso

periodo di riferimento. Sarà cura dell'Amministrazione controllare l'applicazione dei succitati principi.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, sia essa occasionale o coordinata e continuativa.

E' ammessa la proroga della durata del contratto di lavoro autonomo stipulato, fermo restando il compenso originariamente pattuito, solo al fine di completare l'esecuzione dell'incarico stesso e a fronte di ritardi non imputabili al consulente.

In ogni caso, gli incarichi di collaborazione, laddove attinenti alle attività previste all'interno di un progetto di ricerca dell'Istituto, non potranno avere una durata superiore a quella del medesimo progetto.

Art. 7

Commissione Permanente di Valutazione e Comparazione

Per la valutazione delle candidature di iscrizione all'Albo e per la comparazione degli iscritti ai fini del conferimento in loro favore degli incarichi di collaborazione è istituita, con apposita Determinazione del Direttore Generale, una Commissione Permanente di Valutazione e Comparazione, composta da cinque membri scelti a rotazione fra i Coordinatori di Struttura, i Responsabili di Ufficio, Progetti e Servizi di Istituto, cui si aggiunge, di volta in volta ed ove non sia già in essa presente, il Proponente. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica di supporto allocata presso la Direzione del personale e VRU.

La Commissione si riunisce con periodicità almeno trimestrale ed è convocata dal Direttore del Personale.

Le attività di valutazione dell'idoneità dei richiedenti l'iscrizione all'Albo e di comparazione dei nominativi ai fini del conferimento dell'incarico sono svolte dalla Commissione, anche attraverso eventuali colloqui laddove opportuno, all'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, criteri analitici e predeterminati che permettano l'accertamento in modo trasparente dei profili di professionalità e specializzazione dei singoli soggetti sopra richiamati, nonché delle esperienze di lavoro da questi maturate in relazione alla richiesta.

Con specifico riferimento all'attività di comparazione, in particolare, la Commissione è tenuta ad esplicitare, attraverso apposite griglie di valutazione, predisposte dalla Direzione del Personale, i suddetti criteri e presupposti in funzione delle attività costituenti l'oggetto dell'incarico di collaborazione, nonché del progetto/programma/attività affidato alla responsabilità del Proponente.

All'esito delle attività di comparazione sopra descritte, la Commissione predispone una graduatoria tra i nominativi selezionati dal Proponente, contenente l'individuazione del Collaboratore prescelto e l'indicazione dei criteri adottati per la valutazione.

Nella compilazione della graduatoria sopra richiamata, anche la Commissione, come prima il Proponente, è tenuta a verificare il pieno ed integrale rispetto dei principi di circolarità, trasparenza e pari opportunità.

Alla medesima graduatoria ed alla conseguente individuazione del Collaboratore dovrà essere data adeguata pubblicità nelle forme prescritte.

Laddove il soggetto così individuato non intendesse stipulare il contratto di collaborazione o dovesse ritenersi incompatibile ai sensi dell'art. 13 o, ancora, venisse cancellato dall'Albo per una delle causali di cui all'art. 11, la Commissione, ai fini della individuazione del Collaboratore, dovrà scegliere il nominativo immediatamente successivo all'interno della suddetta graduatoria.

La descritta attività di comparazione è effettuata ad insindacabile giudizio, espresso a maggioranza, dei componenti della Commissione; in caso di parità, il voto del Presidente o del facente funzione avrà valore determinante.

Art. 8

Deroghe alla procedura di comparazione

Salvo quanto espressamente previsto all'art. 7, co. 6 *quater*, D.Lgs. n. 165/2001, possono essere conferiti, in deroga alle procedure di valutazione e comparazione di cui al precedente art. 7, esclusivamente incarichi di collaborazione occasionale che si esauriscano in una singola prestazione del Collaboratore, anche non iscritto all'Albo, individuato dal Proponente comunque nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7, co. 6,

D.Lgs. n. 165/2001, ai fini della partecipazione a convegni e seminari, per lo svolgimento di singole docenze e per la traduzione di pubblicazioni *et similia*, nonché per il referaggio scientifico delle pubblicazioni e delle ricerche ISFOL.

In particolare, in relazione alla partecipazione a convegni e seminari, la collaborazione si intenderà occasionale anche laddove il Collaboratore selezionato sarà chiamato a partecipare ad un numero massimo di 3 (tre) convegni o seminari in cui sia presentata o divulgata un'unica indagine o venga trattato un identico tema.

Salvo quanto specificato nel periodo precedente, sempre in deroga alle procedure di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento ad uno stesso soggetto potranno essere conferiti, nell'arco di dodici mesi, sino a due incarichi, a titolo gratuito, di collaborazione occasionale per la partecipazione ad un unico convegno o seminario. In tale ipotesi, potrà essere riconosciuto al collaboratore il solo rimborso delle spese di missione debitamente documentate. Rispetto agli incarichi per il referaggio scientifico delle pubblicazioni e delle ricerche ISFOL, ai fini dell'esonero dall'obbligo di previa sottoposizione alle procedure di cui agli artt. 6 e 7, la collaborazione si intenderà occasionale solo laddove il Collaboratore individuato sarà chiamato ad esprimersi su un numero di pubblicazioni non superiore a 2 (due) nell'arco di dodici mesi.

Per l'affidamento di incarichi ad avvocati per la difesa ed il patrocinio in giudizio dell'Istituto, nonché per l'affidamento di incarichi tecnici ad ingegneri ed architetti, si rinvia alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9

Compenso

Per la determinazione del compenso relativo all'incarico di collaborazione trovano applicazione i massimali di cui all'Allegato I, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Ai fini della liquidazione del medesimo compenso, il Collaboratore dovrà, utilizzando il format predisposto dall'Istituto, presentare al Proponente una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta in ordine alle attività svolte cui dovranno essere allegati, laddove previsti, in originale i prodotti realizzati.

Il Proponente attesterà la regolare esecuzione dell'attività svolta dal Collaboratore tramite dichiarazione di *nulla osta* che invierà, unitamente alla suddetta relazione ed agli eventuali prodotti, agli uffici interni competenti per i controlli previsti e, successivamente, per la liquidazione del compenso. Diversamente, verranno attivate le ordinarie procedure previste in caso di inadempimento del contratto.

Nel suddetto *nulla osta* il Proponente dovrà evidenziare, sotto la propria responsabilità, la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al Collaboratore rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

Tale compenso, da corrisondersi al termine del rapporto di collaborazione, potrà eventualmente essere frazionato e corrisposto al Collaboratore a scadenze predeterminate in correlazione alle fasi dell'attività oggetto dell'incarico, secondo quanto stabilito nel contratto.

Art. 10

Contenuto del contratto

I contenuti essenziali del contratto di collaborazione sono:

- a) i dati anagrafici e fiscali del Collaboratore;
- b) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico di collaborazione e la specifica indicazione delle esigenze dell'Istituto per cui è stata formulata la proposta di collaborazione;
- c) il riferimento espresso al correlato progetto/programma/attività, di cui ai piani di attività o ai diversi atti di natura programmatica approvati dall'Istituto o agli affidamenti derivanti da specifici finanziamenti, nazionali o comunitari, dal quale è scaturita l'esigenza di conferimento dell'incarico di collaborazione;
- d) le modalità di esecuzione del medesimo incarico;
- e) il termine di esecuzione delle prestazioni individuate nel contratto e/o di durata del contratto medesimo, anche specificando le fasi e i tempi di realizzazione di risultati/prodotti intermedi;

- f) l'ammontare del compenso spettante al Collaboratore e l'eventuale rimborso spese, nonché le relative modalità di pagamento e di liquidazione;
- g) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte del Collaboratore nelle ipotesi di deroga alle procedure di cui agli artt. 6 e 7;
- h) le penali pecuniarie in caso di inadempimento del Collaboratore e le modalità per la loro applicazione;
- i) i casi di risoluzione del contratto di collaborazione;
- l) l'indicazione espressa del Proponente, nonché dell'eventuale referente interno;
- m) il foro competente.

L'efficacia del contratto decorre, ai sensi dell'art. 3, co. 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla data di pubblicazione del nominativo del Collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito www.isfol.it.

Art.11

Cancellazione dall'elenco

Il Direttore del Personale dispone la cancellazione dall'Albo, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 4, anche nei confronti degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Istituto o non abbiano fornito prodotti giudicati validi;
- c) abbiano reso, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, dichiarazioni non rispondenti al vero concernenti la propria esperienza professionale o i titoli di studio conseguiti.

Il Direttore del Personale potrà riammettere i soggetti di cui sia stata disposta la cancellazione dall'Albo per i motivi evidenziati alla lettera a) del periodo precedente qualora questi abbiano riacquisito i requisiti per l'iscrizione.

Potrà, inoltre, valutare se riammettere nell'Albo dopo un periodo di 24 mesi i soggetti esclusi di cui alla lettera b) sopra citata.

Art.12

Pubblicità

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Istituto adotta le più opportune forme di pubblicità, compresa la pubblicazione sul proprio sito internet degli avvisi di valutazione e comparazione, nonché degli esiti delle relative attività.

L'inserimento di ciascun richiedente all'interno dell'Albo – accessibile attraverso il sito www.isfol.it a seguito dell'avvenuta registrazione della pertinente richiesta – ha valore di notifica del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo stesso.

Restano fermi i restanti obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'ordinamento.

Art.13

Incompatibilità

Il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa deve presentare una dichiarazione attestante la propria professione, l'eventuale stato di dipendente pubblico, nonché l'assenza di situazioni da cui possa scaturire un conflitto di interesse con l'Istituto, così da permettere a quest'ultimo di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui tale soggetto sia un pubblico dipendente, deve essere acquisita, prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in conformità alle pertinenti previsioni di cui al contratto collettivo applicabile.

Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione ai rappresentanti legali, procuratori o amministratori muniti di poteri di rappresentanza degli operatori economici di cui all'art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006, anche nella qualità di semplici componenti di raggruppamenti temporanei di imprese, aggiudicatari nei precedenti due anni di procedure negoziali ovvero procedure di evidenza pubblica (gare di rilevanza nazionale e comunitaria) bandite dall'ISFOL per lo svolgimento di attività di cui alle commesse o affidamenti derivanti da specifici finanziamenti, nazionali/comunitari o ai

piani di attività dell'Istituto, nonché in favore di soggetti chiamati a collaborare, quali coordinatori scientifici o responsabili delle attività di ricerca, con gli operatori economici sopra richiamati. Tale disposizione deve, altresì, ritenersi applicabile nei confronti dei rappresentanti legali, procuratori o amministratori muniti di poteri di rappresentanza di Università o altri soggetti pubblici qualora stipulino con l'ISFOL accordi di collaborazione di cui all'art. 15, L. n. 241/1990.

E' comunque fatta salva ogni altra disposizione prevista in materia dall'ordinamento.

Art.14

Adeguamenti del Regolamento

Le procedure interne e gli adattamenti al presente Regolamento che si renderanno nel tempo necessari in coerenza con eventuali modifiche normative verranno definiti attraverso atti e provvedimenti del Direttore Generale dell'Istituto.

ALLEGATO I
MASSIMALI DI COSTO

I seguenti massimali di costo rappresentano l'importo massimo di compenso attribuibile e sono determinati in funzione delle specifiche competenze, della complessità dell'incarico e della qualificazione professionale dei soggetti chiamati a svolgere le attività

1. Per attività di coordinamento e di consulenza oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di € 3.000,00/mese al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico dell'Istituto, da determinarsi in relazione alla natura ed alla complessità dell'incarico, dell'impegno temporale richiesto, nonché del grado di professionalità dell'esperto, da valutarsi secondo le fasce (A, B, C) indicate al punto B.2, lett. e), Circolare n. 40 del 7.12.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Per la prestazione occasionale svolta in qualità di esperto nell'ambito di convegni, seminari o workshop promossi dall'Istituto, nonché ai fini del referaggio scientifico sulle pubblicazioni ISFOL, fino ad un massimo di € 500,00/giornata singola al lordo della ritenuta di acconto Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale obbligatorio a carico dell'Istituto medesimo da determinarsi secondo le fasce (A, B, C) di cui al punto B.2, lett. d), Circolare n. 40 del 7.12.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese laddove la natura e l'oggetto dell'incarico lo richieda.

3. Per collaborazioni inerenti attività di insegnamento e docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale interno, fino ad un massimo di € 100,00/ora secondo le fasce (A, B, C) di cui al punto B.2, lett. a), Circolare n. 40 del 7.12.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I suddetti compensi si intendono al lordo della ritenuta di acconto Irpef, al netto di IVA e della eventuale quota del contributo previdenziale obbligatorio a carico del committente.